



## **Direttive tecniche**

concernenti

### **i controlli di base sulla protezione degli animali nelle aziende detentrici di bovini, ovini, caprini, suini, equidi, lama/alpaca, conigli e/o pollame**

del 25 novembre 2013

integrata e modificata a livello redazionale

- 25.09.2014
- 21.12.2015
- 15.11.2018
- 22.06.2020
- 02.12.2020
- 01.10.2021
- 13.04.2022

La presente direttiva entra in vigore il 2° maggio 2022.

## Indice

<b>1. Disposizioni generali</b> .....	<b>3</b>
1.1 Riferimenti giuridici .....	3
1.2 Obiettivo .....	3
1.3 Campo di applicazione.....	3
1.4 Oggetto dei controlli .....	3
1.5 Documentazione dei risultati di controllo.....	3
1.6 Sorveglianza del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sugli addetti al controllo.....	4
<b>2. Disposizioni speciali</b> .....	<b>4</b>
2.1 Modalità di controllo .....	4
2.2 Rapporto di controllo.....	6
2.3 Programma prioritario.....	6
<b>3. Entrata in vigore</b> .....	<b>7</b>
<b>Allegato 1</b> .....	<b>8</b>
<b>Categorie di animali e punti di controllo</b> .....	<b>8</b>
Allegato 1.1 Protezione degli animali Bovini, inclusi bufali e yak.....	9
Allegato 1.2 Protezione Suini .....	10
Allegato 1.3 Protezione Galline ovaiole .....	11
Allegato 1.4 Protezione degli animali Pollame da ingrasso.....	12
Allegato 1.5 Protezione degli animali Ovini .....	13
Allegato 1.7 Protezione degli animali Equidi .....	15
Allegato 1.8 Protezione degli animali Conigli.....	16
Allegato 1.9 Protezione degli animali Lama e alpaca .....	17
<b>Allegato 2</b> .....	<b>18</b>
<b>Contenuto del rapporto di controllo</b> .....	<b>18</b>
<b>Allegato 3</b> .....	<b>19</b>

## 1. Disposizioni generali

### 1.1 Riferimenti giuridici

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana le presenti direttive tecniche (DT) sulla base degli articoli 209 e 213 OPA<sup>1</sup> e sull'articolo 7 capoverso 3 OPCNP<sup>2</sup>.

### 1.2 Obiettivo

Le DT stabiliscono le modalità con cui effettuare i controlli di base sulla protezione degli animali e garantiscono allo stesso tempo che siano eseguiti in modo uniforme. Inoltre è possibile stilare un programma prioritario nel quale sono definiti periodicamente punti di controllo combinati in modo opportuno.

### 1.3 Campo di applicazione

Le presenti DT si applicano ai controlli di base sulla protezione degli animali in tutte le aziende detentrici di bovini, ovini, caprini, suini, equidi, lama/alpaca, conigli e/o pollame.

### 1.4 Oggetto dei controlli

I controlli comprendono la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge per le singole specie animali, descritti nelle direttive tecniche concernenti la *protezione degli animali* (manuali di controllo sulla protezione degli animali).

Le specie animali, le categorie di animali e i punti di controllo sono elencati nell'**allegato 1** delle presenti DT, che fornisce la base per i modelli del rapporto di controllo.

### 1.5 Documentazione dei risultati di controllo

Una documentazione di controllo uniforme e completa rende chiara la portata dei controlli e consente di riutilizzare i dati raccolti nei controlli successivi e per altri scopi. In tal modo è possibile effettuare un confronto diretto con i dati emersi dai controlli precedenti, garantendo così la tracciabilità dei risultati.

I risultati del controllo devono essere disponibili in Acontrol in modo tempestivo e completo in conformità all'OSIAgr<sup>3</sup> e alle direttive Acontrol.

La documentazione di controllo include le informazioni presenti nel rapporto di controllo e indica quali aspetti sono stati verificati in una certa data e quali no. Se non vengono controllate intere rubriche, la dicitura «*non appropriato*» (vale a dire che l'aspetto non è applicabile) oppure «*non controllato*» deve essere inserita al livello della rubrica. Se non vengono controllati singoli gruppi di punti di una rubrica, la dicitura «*non appropriato*» o «*non controllato*» deve essere apportata sul relativo gruppo di punti. Se non vengono controllati singoli punti di un gruppo, è necessario indicare la dicitura «*non appropriato*» o «*non controllato*» al livello del singolo punto.

Per ciascun punto di controllo viene specificato se soddisfa o meno i requisiti minimi. Se questi ultimi non sono soddisfatti ai sensi dei manuali di controllo sulla protezione degli animali,

---

<sup>1</sup> RS 455.1 Ordinanza sulla protezione degli animali

<sup>2</sup> RS 817.032 Ordinanza sul piano di controllo pluriennale nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso

<sup>3</sup> RS 919.117.71 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

occorre descrivere in modo sintetico gli aspetti divergenti nello spazio dedicato alle osservazioni.

Le lacune esistenti devono essere documentate, se possibile con fotografie.

## **1.6 Sorveglianza del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sugli addetti al controllo**

I controlli sono effettuati da persone o organismi di controllo impiegati o incaricati dall'autorità cantonale di esecuzione.

I controlli sotto la responsabilità del servizio veterinario sono effettuati da veterinari ufficiali (VU), esperti ufficiali (EU) o assistenti specializzati ufficiali (ASU) secondo l'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. L'assistente specializzato ufficiale opera sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

Con ogni organizzazione incaricata deve essere stipulata una convenzione sulle prestazioni che deve regolare, tra l'altro, il grado di occupazione minimo (di solito 50 controlli all'anno in ambito veterinario o il 20 % in tutti i settori di controllo), il monitoraggio del tirocinio (sotto la supervisione di un VU) e la qualità dei controlli.

## **2. Disposizioni speciali**

### **2.1 Modalità di controllo**

#### **2.1.1 Anno di controllo e distribuzione stagionale dei controlli**

L'anno di controllo corrisponde all'anno civile.

In linea di massima, almeno il 50 % dei controlli va effettuato tra ottobre e marzo e almeno il 10 % tra inizio aprile e fine settembre. I controlli devono essere pianificati in modo tale da raggiungere gli obiettivi del programma prioritario corrispondente.

#### **2.1.2 Controlli senza preavviso**

Nel caso dei controlli senza preavviso, il detentore riceve una visita presso la propria azienda subito prima del giro di controllo, senza previo contatto.

La percentuale di controlli di base senza preavviso è pari ad almeno il 20 % ai sensi dell'articolo 13 OPCNP.

I controlli senza preavviso devono essere ripartiti equamente fra tutte le aziende detentrici.

Se il controllo viene rifiutato od ostacolato ripetutamente, i passi successivi vanno concordati con il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Se il controllo è effettuato da un'organizzazione privata, il diritto di accesso deve essere regolamentato nell'ambito del mandato di prestazione.

### 2.1.3 Livello di dettaglio del controllo

#### A. Misure minime

Se le dimensioni minime delle strutture edili delle unità di detenzione esistenti sono state verificate in occasione di controlli precedenti e la valutazione è stata documentata, non occorre verificare di nuovo i medesimi aspetti. È indispensabile verificare gli adeguamenti strutturali delle stalle che interessano le misure minime, se questi sono stati eseguiti dopo l'ultimo controllo sulla protezione degli animali.

Se durante un controllo della stalla sorgono dubbi sulla correttezza degli aspetti edili documentati dai precedenti controlli, è necessario rimisurare le parti corrispondenti del sistema di detenzione.

#### B. Aspetti qualitativi ed edili

Gli aspetti qualitativi ed edili, diversi dalla conformità alle misure minime, devono essere rilevati a ogni controllo come indicato di seguito.

Visivamente, è necessario controllare quanto segue:

- la condizione di tutti gli animali della categoria controllata;
- le attrezzature e la condizione di ogni unità di detenzione nonché di tutti i settori nei quali gli animali soggiornano temporaneamente.

Il funzionamento dei singoli elementi delle unità di detenzione deve essere verificato a campione.

La conformità delle disposizioni di documentazione è verificata sulla base delle relative registrazioni: le informazioni orali fornite dal detentore degli animali devono essere prese in considerazione ai fini della plausibilità. In particolare, il controllo delle misure minime si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda in merito all'esecuzione di misure edili dopo l'ultimo controllo sulla protezione degli animali.

Se non tutti gli animali della rispettiva categoria sono disponibili per il controllo visivo (ad es. sono al pascolo in un'area distante) il numero corrispondente di questi animali deve essere documentato come "Non controllato".

### 2.1.4 Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Sulla base delle lacune individuate (cfr. punto 1.5), viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- le lacune esigue sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune sostanziali richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune gravi di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali non è esaustivo.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 OSIAgr. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo.

Inoltre, in caso di una lacuna grave, l'organo di controllo deve informare delle lacune riscontrate il servizio preposto alla protezione degli animali con urgenza e il giorno stesso.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale (gruppo di punti) o di specie animale (rubrica). La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio preposto alla protezione degli animali.

## 2.2 Rapporto di controllo

### 2.2.1 Contenuto e forma del rapporto di controllo

Il rapporto scritto contiene almeno le indicazioni stabilite nell'**allegato 2** e può essere integrato con altre informazioni (ad es. foto o altri dati necessari per l'attuazione dell'ordinanza sui pagamenti diretti, OPD).

Il rapporto può considerarsi completo solo se tutti i campi di controllo relativi a una determinata categoria di animali sono compilati correttamente.

I dati possono essere rilevati e documentati in forma elettronica.

Eventuali risultati dei controllori che vanno oltre i punti di controllo obbligatori per la protezione degli animali e che si riferiscono all'obiettivo del controllo devono essere annotati alla voce "Altro" (ultimo punto di controllo nei rapporti di controllo). Questo punto deve essere compilato solo se la persona addetta ai controlli nota ulteriori punti. Per impostazione predefinita, in Acontrol è contrassegnato come "*Non controllato*".

### 2.2.2 Comunicazione dei risultati dei controlli e documentazione

Il risultato dei controlli viene comunicato oralmente al detentore subito dopo il controllo. Il detentore riceve inoltre una copia del rapporto di controllo stampata sul posto o consegnata entro dieci giorni lavorativi.

Il detentore può prendere posizione in merito al rapporto. La presa di posizione orale o l'eventuale rinuncia ad essa deve essere registrata nel rapporto di controllo e comunicata all'autorità di esecuzione cantonale competente tramite lettera o via e-mail.

In caso di registrazione elettronica, è possibile la firma elettronica. Le organizzazioni di controllo assicurano che i requisiti tecnici necessari siano soddisfatti.

La firma del detentore sul verbale di controllo non è necessaria per dichiararne la validità, ma è ragionevole apportarla per motivi probatori.

## 2.3 Programma prioritario

L'USA V, d'intesa con i servizi cantonali preposti alla protezione degli animali, può stabilire all'interno di un programma prioritario i diversi punti di controllo da sottoporre a verifica approfondita durante l'anno di controllo.

Il programma prioritario relativo a un anno di controllo può essere definito entro il 30 giugno dell'anno precedente all'interno di un **allegato 3** delle presenti direttive tecniche. Il programma prioritario può rimanere in vigore per diversi anni.

I Cantoni possono derogare alle prescrizioni stabilite nel programma prioritario per non oltre il 20 % dei controlli.

### **3. *Entrata in vigore***

Gli adeguamenti delle direttive tecniche entrano in vigore il 2° maggio 2022.

Berna, 13 aprile 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

## ***Allegato 1***

### ***Categorie di animali e punti di controllo***

- 1.1 Protezione degli animali Bovini, inclusi bufali e yak
- 1.2 Protezione degli animali Suini
- 1.3 Protezione degli animali Galline ovaiole
- 1.4 Protezione degli animali Pollame da ingrasso
- 1.5 Protezione degli animali Ovini
- 1.6 Protezione degli animali Caprini
- 1.7 Protezione degli animali Equidi
- 1.8 Protezione degli animali Conigli
- 1.9 Protezione degli animali Lama e alpaca



## **Allegato 1.1 Protezione degli animali Bovini, inclusi bufali e yak**

### **A. Categoria di animali Bovini**

- Vacche e primipare in gestazione avanzata
- Animali giovani
- Tori riproduttori
- Vitelli

### **B. Punti di controllo Bovini**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione delle stalle
4. Pavimenti delle stalle
5. Settore di riposo
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nell'aree d'uscita
7. Illuminazione
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla
9. Approvvigionamento di acqua
10. Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera
11. Box per il parto nelle stalle a stabulazione libera
12. Detenzione di vitelli: stabulazione individuale, contatto visivo e foraggiamento
13. Stabulazione fissa, inclusi yak e bufali
14. Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa
15. Detenzione permanente all'aperto
16. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak
17. Interventi sugli animali
18. Altro

## **Allegato 1.2 Protezione Suini**

### **A. Categoria di animali Suini**

- Scrofe in asciutta
- Scrofe allattanti, lattonzoli
- Verri riproduttori
- Suinetti svezzati
- Suini da ingrasso, da rimonta

### **B. Punti di controllo Suini**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione delle stalle
4. Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo
5. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita
6. Illuminazione
7. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla
8. Temperatura della stalla
9. Approvvigionamento di acqua
10. Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido
11. Stabulazione individuale
12. Detenzione permanente all'aperto
13. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa
14. Interventi sugli animali
15. Altro

## **Allegato 1.3 Protezione Galline ovaiole**

### **A. Categoria di animali Galline ovaiole**

- Galline ovaiole / animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
- Animali giovani dalla 11<sup>a</sup> settimana di vita
- Pulcini fino alla 10<sup>a</sup> settimana di vita

### **B. Punti di controllo Galline ovaiole**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione dei pollai
4. Pavimenti e lettiera
5. Posatoi
6. Nidi
7. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita
8. Illuminazione
9. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio
10. Approvvigionamento di foraggio e acqua
11. Ferimenti e cura degli animali
12. Interventi sugli animali
13. Altro

## **Allegato 1.4 Protezione degli animali Pollame da ingrasso**

### **A. Categoria di animali Pollame da ingrasso**

- Polli da ingrasso
- Tacchini da ingrasso

### **B. Punti di controllo Pollame da ingrasso**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione dei pollai
4. Pavimenti e lettiera
5. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nel pollaio e nelle aree d'uscita
6. Illuminazione
7. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio
8. Approvvigionamento di foraggio e acqua
9. Ferimenti e cura degli animali
10. Interventi sugli animali
11. Altro

## **Allegato 1.5 Protezione degli animali Ovini**

### **A. Categoria di animali Ovini**

- Agnelli
- Agnelli da ingrasso e animali giovani
- Pecore madri senza agnello
- Pecore madri con agnello
- Arieti

### **B. Punti di controllo Ovini**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione degli ovili
4. Pavimenti degli ovili
5. Settore di riposo
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita
7. illuminazione
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile
9. Approvvigionamento di acqua
10. Foraggio grezzo per agnelli
11. Stabulazione individuale
12. Detenzione permanente all'aperto
13. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse
14. Interventi sugli animali
15. Altro

## **Allegato 1.6 Protezione degli animali Caprini**

### **A. Categoria di animali Caprini**

- Capretti
- Capre giovani e capre nane
- Caprini
- Caproni

### **B. Punti di controllo Caprini**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione dei caprili
4. Pavimenti dei caprili
5. Settore di riposo
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita
7. Illuminazione
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile
9. Approvvigionamento di acqua
10. Foraggio grezzo per capretti
11. Stabulazione individuale
12. Stabulazione fissa e movimento per i caprini in stabulazione fissa
13. Detenzione permanente all'aperto
14. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa
15. Interventi sugli animali
16. Altro

## **Allegato 1.7 Protezione degli animali Equidi**

### **A. Categoria di animali equidi**

- Giumente di allevamento e puledri
- Animali giovani
- Altri equidi

### **B. Punti di controllo equidi**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione delle scuderie
4. Pavimenti delle scuderie e suolo delle aree d'uscita all'aperto
5. Settore di riposo
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nelle scuderie e nelle aree d'uscita
7. Illuminazione
8. Qualità dell'aria e rumore nella scuderia
9. Approvvigionamento di foraggio e acqua
10. Stabulazione individuale e contatti sociali
11. Stabulazione in gruppo
12. Stabulazione fissa
13. Movimento
14. Detenzione permanente all'aperto
15. Ferimenti e cura degli animali, cura degli zoccoli inclusa
16. Altro

## **Allegato 1.8 Protezione degli animali Conigli**

### **A. Categoria di animali Conigli**

- Coniglie
- Animali giovani
- Conigli maschi

### **B. Punti di controllo Conigli**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione dei parchi
4. Pavimenti, superfici sopraelevate e lettiera
5. Possibilità di ritirarsi
6. Nidi
7. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita
8. Illuminazione
9. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla
10. Approvvigionamento di foraggio e acqua, esigenze comportamentali
11. Stabulazione individuale
12. Ferimenti e cura degli animali
13. Altro



## **Allegato 1.9 Protezione degli animali Lama e alpaca**

### **A. Categoria di animali Lama e gli alpaca**

- Lama e alpaca adulti
- Animali giovani
- Esemplari maschi

### **Punti di controllo Lama e alpaca**

1. Formazione
2. Misure minime
3. Occupazione delle stalle
4. Pavimenti nelle stalle e suolo dei parchi
5. Settore di riposo
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita
7. Illuminazione
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla
9. Approvvigionamento di foraggio e acqua
10. Stabulazione individuale e contatti sociali
11. Movimento
12. Detenzione permanente all'aperto
13. Ferimenti e cura degli animali, cura di unghioni e denti e tosatura incluse
14. Interventi sugli animali
15. Altro

## Allegato 2

### Contenuto del rapporto di controllo

Il rapporto di controllo deve riportare:

1. identificazione del detentore: cognome, nome, indirizzo, numero postale di avviamento, località, numero/i di telefono, eventualmente indirizzo e-mail;
2. identificazione dell'azienda (n. BDTA / n. RIS / n. cantonale d'identificazione);
3. data del controllo;
4. elenco completo dei punti di controllo indicati nell'allegato 1 per la categoria di animali sottoposta a verifica;
5. numero di posti e/o di animali disponibili alla data del controllo per ciascuna categoria di animali;
6. indicazione del risultato del controllo per ciascun punto di controllo  
Possibili indicazioni:

Soddisfatto	✓
Lacuna (non soddisfatto)	○
Non controllato	—
Non appropriato (non applicabile)	

7. per i punti di controllo nei quali è stata riscontrata una lacuna ("*Non soddisfatto*") inserire una descrizione sintetica della stessa;
8. la valutazione del livello di gravità delle lacune individuate a livello di rubrica, categoria animale (gruppo di punti) o di punto di controllo;
9. possibilità per il detentore di prendere posizione in merito al rapporto di controllo;
10. nome e firma della persona addetta ai controlli;
11. nome e firma del detentore.

## ***Allegato 3***

### ***Programma prioritario 2021-2023***

In un programma prioritario per gli anni di controllo 2021, 2022 e 2023, nelle aziende con galline ovaiole, pollastre, animali riproduttori, polli da ingrasso e tacchini:

1. occupazione;
2. qualità della lettiera;
3. qualità dell'aria;
4. trattamento di animali malati o feriti.

I controlli vengono effettuati **senza preavviso** nelle aziende selezionate.

I punti da controllare vengono verificati in base ai documenti di controllo redatti a tale scopo e registrati in Acontrol sotto i relativi punti di controllo.

Nell'ambito del programma prioritario viene controllato per Cantone e anno almeno il 25 % delle aziende con il seguente numero di animali:

- galline ovaiole: a partire da 500 animali
- pollastre: a partire da 2000 animali
- animali riproduttori: a partire da 250 animali
- polli da ingrasso: a partire da 1500 animali
- tacchini: a partire da 100 animali

I Cantoni possono includere nel programma prioritario anche le aziende con effettivi inferiori a questi numeri.